

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 gennaio 2013, n. 2/2013

**Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 16/2012 (FP/CM).**

(omissis)

Vista la legge regionale 16 del 2012, con la quale si è anche ridefinito, il trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

Visto in particolare l'articolo 6, con il quale si introduce l'articolo 1.3. alla legge regionale 10/1972, ove si riconosce, tra l'altro, a tutti i membri del Consiglio e della Giunta regionale un rimborso spese di esercizio del mandato ridotto, di un importo massimo pari a 150, 00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale;

Rilevato che la decurtazione, oltre a non applicarsi al presidente del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale, non si applica in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico o quando il soggetto nella giornata di assenza è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede.

Rilevato, infine, che il comma 4 del su richiamato articolo 6 attribuisce all'Ufficio di Presidenza la competenza a definire le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni;

Preso atto che le precedenti deliberazioni dell'ufficio di Presidenza n. 40/2011 e n. 123/2011 "Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (*Disposizioni in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 10/1972*), così come modificato dalla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (*Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali*)" e il relativo allegato A) non trovano più applicazione in quanto normativamente superate;

L'Ufficio di presidenza, unanime,

*delibera*

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione con il quale si definiscono le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni;
2. di dichiarare conseguentemente non più applicabili, ai fini dell'erogazione del trattamento economico dei Consiglieri regionali a decorrere dal 1° gennaio 2013, le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 40/2011 "Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27, (*Disposizioni in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 10/1972*), così come modificato dalla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (*Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali*)" e n. 123/2011 di modifica della precedente;
3. di definire nel 31 marzo 2013 il termine inderogabile entro il quale presentare le dichiarazioni relative al regime di trattamento economico precedente e afferenti all'anno 2012 .

Allegato

**NORME IN MATERIA DI MODALITÀ DI RILEVAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE, NONCHÉ LA RELATIVA GRADUAZIONE DELLE DECURTAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2012**

**Articolo 1**

*(Finalità)*

1. La presente normativa dà attuazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1.3 della legge regionale 10 del 1972, come introdotto dalla legge regionale n. 16 del 2012 relativamente alle modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze nonché delle relative decurtazioni.

**Articolo 2**

*(Rilevazioni e accertamento delle presenze nel Consiglio regionale)*

1. Le rilevazioni delle firme nell'arco dello svolgimento dei lavori del Consiglio regionale avvengono secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Ciascuna seduta richiede l'apposizione di due firme che, per essere utilmente considerate anche ai fini dell'eventuale decurtazione ai sensi dell'articolo 3, sono apposte secondo tempistiche così predefinite:

a) per l'apertura, da 15 minuti antecedenti l'ora di convocazione a 15 minuti successivi alla effettiva apertura della seduta;

b) per la chiusura, da 15 minuti antecedenti l'ora fissata nella convocazione a 15 minuti successivi alla effettiva chiusura della seduta. Se i lavori terminano prima dell'ora fissata nella convocazione sono utilmente considerate unicamente le firme poste entro i 15 minuti successivi la chiusura effettiva della seduta.

3. In mancanza di numero legale per l'apertura delle sedute sono utilmente considerate le firme apposte da 15 minuti prima dell'ora di convocazione della seduta a 15 minuti successivi la presa d'atto dell'impossibilità di aprire la seduta.

**Articolo 3**

*(Decurtazioni in caso di mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale)*

1. Al rimborso spese per esercizio del mandato di cui al comma 1 dell'articolo 1.3. della l.r. 10/1972 è applicata in caso di assenza o di parziale presenza alle sedute convocate del Consiglio regionale una decurtazione totale o parziale di un importo massimo pari a 150,00 euro, quantificata secondo lo schema di seguito riportato:

NUMERO CONVOCAZIONI	NUMERO FIRME UTILI	DECURTAZIONI
<b>1 convocazione</b>	0	- Euro150
	1	- Euro 50
	2	-
<b>2 convocazioni</b>	0	- Euro150
	1	- Euro100
	2	- Euro 75
	3	- Euro 25
	4	-
<b>3-4 convocazioni</b>	0	- Euro150
	1 -2	- Euro100
	3-4	- Euro 75
	5	- Euro 25
	6-7-8	-

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, in caso di impossibilità ad aprire la seduta del Consiglio regionale per mancanza del numero legale la decurtazione non si applica ai Consiglieri regionali che hanno apposta la firma di entrata.

#### **Articolo 4**

*(Rilevazioni e accertamento delle presenze nelle Commissioni consiliari permanenti, nelle Commissioni speciali e nelle Giunte)*

1. Ai fini della rilevazione delle presenze nell'arco dello svolgimento dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti, delle commissioni speciali e delle Giunte, l'apposizione delle firme avviene secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Ciascuna seduta richiede l'apposizione di due firme, secondo tempistiche così predefinite:

a) per l'apertura, da 15 minuti antecedenti l'ora di convocazione a 15 minuti successivi alla effettiva apertura della seduta;

b) per la chiusura, da 15 minuti prima a 15 minuti dopo la chiusura della seduta.

3. In mancanza di numero legale per l'apertura delle sedute, sono considerate ai fini del comma 1 le firme apposte da 15 minuti prima dell'ora di convocazione della seduta a 15 minuti successivi la presa d'atto dell'impossibilità di aprire la seduta.

**Art. 5**  
(Modalità di rilevazione)

1. Ai fini della rilevazione delle firme di cui agli articoli 2 e 4, lo strumento adottato è un *Tablet Human Device* con penna elettronica. All'atto dell'apposizione della firma è registrata automaticamente l'ora. Sono inserite di volta in volta, sullo stesso strumento, le ore previste e quelle effettive per l'apertura e la chiusura dei lavori e quella di presa d'atto dell'impossibilità di aprire la seduta.

**Articolo 6**  
(Casi di esclusione)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1.3. della l.r. 10/1972, come introdotto dall'articolo 6 della l.r. 16/2012, le decurtazioni di cui all'articolo 3 non si applicano:
  - a) al Presidente del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale;
  - b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
  - c) quanto il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede.
2. Ai fini di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, il certificato medico deve essere inviato alla Segreteria Generale del Consiglio regionale entro 8 giorni di calendario dall'assenza.
3. Ai fini di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la decurtazione non si applica ai VicePresidenti e ai Consiglieri Segretari dell'Ufficio di presidenza, nel caso in cui:
  - a. si rechino in missione fuori dal territorio della Regione per ragioni del proprio ufficio così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 10/1972, come modificato dalla l.r. 16/2012;
  - b. partecipino a viaggi, delegazioni o attività fuori sede ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali conseguenti alla programmazione delle attività definite in seno all'Ufficio di Presidenza stesso.
4. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione della decurtazione di cui al comma 3, la segreteria dell'Ufficio di Presidenza dà comunicazione alla Segreteria Generale del Consiglio regionale delle attività di cui alle lett. a) e b) svolte dai Vicepresidenti e dai Consiglieri segretari nei giorni di seduta del Consiglio regionale, entro il giorno 15 del mese successivo alla seduta.
5. Ai fini di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la decurtazione non si applica ai Presidenti delle commissioni permanenti nel caso in cui partecipino ad una missione fuori dal territorio regionale per ragioni del proprio ufficio.
6. Ai fini dell'applicazione del caso di esclusione della decurtazione di cui al comma 5, il Presidente di Commissione dà comunicazione della missione effettuata alla Segreteria Generale del Consiglio regionale inderogabilmente entro il giorno 15 del mese successivo all'assenza.

7. Ai fini di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la decurtazione non si applica ai Consiglieri regionali nel caso in cui:
  - a. partecipino a viaggi, delegazioni o si rechino in missione fuori dal territorio regionale, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 10/1972, come modificato dalla l.r. 16/2012, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza;
  - b. svolgano attività fuori sede su espressa delega del Presidente del Consiglio regionale.
8. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione della decurtazione di cui al comma 7 i consiglieri danno comunicazione delle attività di cui alle lett. a) e b) alla Segreteria Generale del Consiglio regionale, inderogabilmente entro il giorno 15 del mese successivo all'assenza. Nel caso di cui alla lettera b), alla comunicazione dovrà essere allegata la lettera di delega del Presidente del Consiglio regionale.